



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95

del 28/11/2017

O G G E T T O: Autorizzazione alla conciliazione giudiziale con ex Dirigente e nomina procuratore speciale per sottoscrizione verbale dinnanzi al Giudice del Lavoro Tribunale di Trani all'udienza del 29 novembre 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	ASSENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	ASSENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
GERMANO Carmela	ASSESSORE	PRESENTE
MANCINI Pasquale Maria	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Segretario Generale Dirigente a.i. del Settore AA.GG. ed Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, in ordine alla non rilevanza contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE

Irene DI MAURO

Su proposta del Sindaco, previa istruttoria degli Uffici, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

Avente ad oggetto: **Autorizzazione alla conciliazione con ex Dirigente e nomina procuratore speciale per sottoscrizione verbale dinanzi al Giudice del Lavoro Tribunale di Trani all'udienza del 29 novembre 2017.**

Premesso che:

- in data 14 gennaio 2014 veniva iscritta al n. 261/2014 R.G., presso il Tribunale di Trani, Magistratura del lavoro, la causa di lavoro promossa da V. B., ex dirigente Comunale, per l'inosservanza del contratto stipulato e sottoscritto il 29 ottobre 2012, di durata quinquennale (29 ottobre 2012 – 31 ottobre 2017), ad oggetto: *“Rinnovo incarico dirigenziale a tempo determinato in corso per il Settore Lavori Pubblici. - Rinnovo incarico dirigenziale “ad interim” per il Settore Territorio”*
- in data 27 febbraio 2014 veniva proposto da V.B., in corso di causa, altro ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., presso il Tribunale di Trani, Magistratura del lavoro in seguito alla *“Disposizione di Servizio”* prot. 77907 del 16 dicembre 2013, dallo stesso ritenuta illegittima;
- a più riprese il Giudice, Dott.ssa La Notte Chirone, aveva invitato le parti a ricomporre bonariamente la controversia, al punto che all'udienza del 16 febbraio 2015, preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di addivenire all'accordo, dichiarava il *“non luogo a provvedere essendo cessata la materia del contendere”* per il ricorso, in corso di causa, ex artt. 669 bis e 700 c.p.c.;
- a settembre 2015, la causa iscritta al n. 261/2014 R.G., veniva assegnata ad altro Giudice, il quale all'udienza dell'8 giugno 2016 prendeva atto della volontà espressa dall'avvocato del Comune, alla luce del recente Commissariamento, di verificare la possibilità di una transazione e, rinviava l'udienza per il tentativo del bonario componimento, al 5 ottobre 2016;
- all'udienza del 5 ottobre 2016, l'avvocato del Comune, Roberto D'Addabbo, collega dell'avv. Enzo Augusto, esibiva nota prot. 54474 del 5 ottobre 2016, in cui il dott. Pasquale La Forgia ribadiva .. *“la volontà dell'Amministrazione Comunale di percorrere una ipotesi conciliativa mediante incontri con controparte che potrebbero essere calendarizzati in tempi brevi.....”*; pertanto il Giudice rinviava la causa al 7 dicembre 2016;
- all'udienza del 7 dicembre 2016 il Giudice rinviava la causa, per la decisione, al 27 settembre 2017;
- le controversie individuali di lavoro devono essere precedute dal tentativo di conciliazione che, per quanto concerne i rapporti di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, trova la sua disciplina negli artt. 65 e 66 D. Lgs. n°165/2001 (v. art.412-bis Cod. proc. civ.: *“L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda”* giudiziale”)
- all'udienza del 27 settembre 2017, l'avvocato del Comune esibiva al Giudice nota prot. 54703 del 25 settembre 2017, a firma del Sindaco, in cui si confermava ... *“la volontà dell'Amministrazione di percorrere eventuale ipotesi conciliativa, come manifestato con precedente nota prot. n. 54474 in data 05/10/2016”* . Il Giudice, prendeva atto e rinviava, per formalizzare la conciliazione all'udienza del 22 novembre 2017, rinviata successivamente al 29 novembre 2017;

Rilevato, altresì, che a V.B. era stato conferito un incarico dirigenziale in data 29/10/2012 revocatogli dal nuovo sindaco l'8/07/2013 prima della scadenza legale prevista al 31/10/2017;

Considerato che la disciplina statale integra quella degli enti locali e che quest'ultima ha la funzione di fornire al Sindaco lo strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'*intuitus personae* per tutto il mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del termine minimo nell'ipotesi di cessazione del mandato (sempre Cass. 478/2014);

Considerato che la richiesta risarcitoria avanzata da V.B., per il tramite del suo legale, nella causa di lavoro R.G. n. 261/2014, è relativa al:

- a) Rimborso delle retribuzioni previste nel contratto del 29/10/2012, per un totale di € 356.961,78
- b) Liquidazione di € 450.000,00 per risarcimento danni;

c) Rimborso spese legali calcolato secondo i parametri stabiliti nella tabella parametri forensi "cause di lavoro" del D.M. 10 MARZO 2014 n. 55, per un totale complessivo di €. 806.961,78, oltre spese legali, quale potenziale alea di esborso finanziario da parte del Comune in caso di soccombenza.

Esperiti i confronti e gli approfondimenti che necessariamente debbono prendere in considerazione la vicenda sotto ogni aspetto, ben oltre le stesse argomentazioni addotte nel ricorso ex art. 414 c.p.c., che non tenevano affatto conto della complessità di contesto in cui erano state originate le condotte reciproche, anche in relazioni a vicende giudiziarie concomitanti, come riportato nella nota del legale del Comune, avv. E. Augusto, che conviene, con la volontà dell'Amministrazione di recuperare, la serena e fattiva prestazione professionale del dipendente alle necessità del Comune, definendo la controversia alle seguenti condizioni:

1. Convenire che il Comune proceda a riconsiderare la posizione professionale e lavorativa del dipendente anche alla luce dei definendi nuovi Settori organizzativi del Comune, rinunciando il dipendente a qualsivoglia forma di richiesta retributiva pregressa, relativa al contratto ex art. 110 d.lvo 267/2000 del 29 ottobre 2012 e qualsivoglia altra pretesa di risarcimento danni da parte dell'Ente Comune, come al sopra riportato punto b); di contro l'Ente riconosce al dipendente la sola differenza contributiva da corrispondere direttamente all'Inps, relativa al periodo 8 luglio 2013 – 6 ottobre 2013, antecedente l'inizio delle vicende giudiziarie verificatesi il 7 ottobre 2013, secondo le modalità da concordare con la stessa INPS.
2. In relazione alla fattispecie di causa di lavoro e della ponderazione della valenza delle parti in controversia ed alla normativa generale in materia, convenire di accettare pacificamente quanto al punto 1 e a titolo di ogni tacitazione delle pretese oggetto di causa e delle relative spese sostenute di riconoscere al dipendente V.B., una somma corrispondente al compenso professionale del legale del dipendente, avv. A. B., calcolato secondo i parametri stabiliti nella tabella parametri forensi "cause di lavoro" del D.M. 10 MARZO 2014 n. 55, come da parcella inviata dallo stesso legale e agli atti del Comune
3. Il dipendente V.B., si impegna a rinunciare ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente Comunale nell'altro connesso procedimento incardinato presso il Tribunale di Trani, Sez. Lavoro R.G. n. 8823/2016 – prossima ud. 12/04/2018,

Vista la nota del legale del Comune Avv. Enzo Augusto datata 27 novembre 2017 ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 28 novembre 2017 prot. n. 69100, con la quale esprime parere favorevole alla conciliazione e trasfusa nei succitati p.ti 1. 2. 3, tra l'altro, si legge: *".... La transazione della controversia alle condizioni riportate nella bozza di verbale di conciliazione in esame – che paiono convenienti – appare opportuna. Tanto più che.... tale transazione consentirebbe di recuperare il rapporto con il dipendente, superando le criticità che, in un diverso e superato contesto storico e politico, avevano dato origine al contenzioso. Pertanto, in considerazione di quanto su esposto, si esprime parere favorevole in merito alla sottoscrizione da parte del Comune di Molfetta dell'atto di transazione sottoposto."*

Considerato il vantaggio indubbio per il Comune derivante dalla presente conciliazione come sopra precisato.

Stante la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono tutte richiamate:

1. **Di approvare** il verbale di conciliazione allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di autorizzare** a comparire dinnanzi al Giudice dott. N. M., all'udienza del 29 novembre 2017, nella qualità di procuratore speciale, per la sottoscrizione del verbale di conciliazione allegato al presente atto, il dott. Pasquale La Forgia, Responsabile Ufficio Legale del Comune;
3. **Di disporre**, entro gennaio 2018, il versamento all'INPS, della differenza contributiva (escluso la

retributiva) relativa al periodo 8 luglio 2013 – 6 ottobre 2013 (ovvero al periodo precedente all'inizio delle vicende giudiziarie in data 7 ottobre 2013);

4. **Di dare atto** che il dipendente V.B., con la firma della conciliazione allegata al presente atto, rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente Comunale anche nell'altro procedimento incardinato presso il Tribunale di Trani, Sez. Lavoro R.G: n. 8823/2016 – prossima ud. 12/04/2018;
5. **Di rimborsare**, a titolo di ogni tacitazione, le spese legali, calcolate in base ai parametri forensi "cause di lavoro" del D.M. 10 Marzo 2014, n. 55, derivanti dal ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 261/2014 R.G. e successivo ricorso ex art. 700 del 27 febbraio 2014, in corso di causa, direttamente in favore dell'avv. A.B. da Bisceglie;
6. **Di demandare** al Dirigente del Settore AA.GG ed Economico-Finanziario i conseguenti adempimenti di ordine amministrativo/contabile;
7. **Di dare atto** che il testo del presente provvedimento è stato redatto in ossequio al principio di tutela dei dati personali sensibili di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.Lvo 30/06/2003 n. 196.
8. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.EE.LL. n. 267/2000, stante l'imminenza della prossima udienza.

Il Dirigente esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Molfetta 28 novembre 2017

Il Dirigente del Settore AA. GG.

Dott.ssa Irene Di Mauro



Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Data 28 novembre 2017

Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziario e Fiscalità a.i.

Dott.ssa Irene Di Mauro



TRIBUNALE DI TRANI
- MAGISTRATURA DEL LAVORO -
VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno **duemiladiciasette** il giorno del mese di dinanzi a noi Dott. Nicola MORGESE - Giudice del Lavoro - assistita dal sottoscritto collaboratore di cancelleria, si è chiamata la causa di lavoro iscritta al n.261/2014 R.G. promossa

rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Belsito con studio in Bisceglie alla Via Pasubio, 24

nei confronti

del **COMUNE DI MOLFETTA** in persona del suo Sindaco pro tempore dott. Tommaso Minervini – oggi a mezzo del suo procuratore speciale _____,

rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo AUGUSTO, con studio in Bari alla Via Abate Gimma n. 147.

* * * * *

Le parti presenti, così come sopra costituite, nel considerare qui per riportati i rispettivi atti scritti perché parte integrante del presente verbale, in riferimento alla impugnazione per la revoca dell'incarico dirigenziale conferito all'_____ dal Comune di Molfetta il 29 ottobre 2012 prot. 62231;

vista la delibera della giunta Comunale di Molfetta n. _____ del _____;

le stesse dichiarano di voler conciliare la controversia, che in

effetti conciliano, come segue:

Il COMUNE DI MOLFETTA in persona del suo Sindaco pro tempore, a mezzo del sottoscritto procuratore speciale, in esecuzione della deliberazione della G.C. n..... del....., al solo scopo di evitare l'alea del giudizio, conviene che il Comune proceda a riconsiderare la posizione professionale e lavorativa del dipendente anche alla luce dei definendi nuovi Settori organizzativi del Comune, rinunciando il dipendente a qualsivoglia forma di richiesta retributiva pregressa, relativa al contratto ex art. 110 d.lvo 267/2000 del 29 ottobre 2012 e qualsivoglia altra pretesa di "risarcimento danni" da parte dell'Ente Comune, meglio specificati in narrativa al punto b) della deliberazione di G.C. n. del; di contro l'Ente riconosce al dipendente la sola differenza contributiva da corrispondere all'Inps, relativa al periodo 8 luglio 2013 – 6 ottobre 2013 antecedente l'inizio delle vicende giudiziarie verificatesi il 7 ottobre 2013, secondo le modalità da concordare con la stessa INPS.

In relazione alla fattispecie di causa di lavoro e della ponderazione della valenza delle parti in controversia ed alla normativa generale in materia, si conviene di accettare pacificamente quanto al punto 1 e a titolo di ogni tacitazione delle pretese oggetto di causa e delle relative spese sostenute da corrispondere, una somma pari al compenso professionale del legale del dipendente, direttamente all'avv. A.B. da Bisceglie, calcolato secondo i parametri stabiliti nella tabella parametri forensi "cause di lavoro" del D.M. n. 55 del

10 MARZO 2014.

1. L' dichiara di accettare quanto statuito nei punti 1. e 2. di questo atto, e ritenendosi soddisfatto dichiara di rinunciare sia alle differenze retributive maturate sino ad oggi sia all'ulteriore richiesta al risarcimento dei danni non patrimoniali, contenuta nel medesimo ricorso n.261/2014 R.G. del 15/01/2014, a causa della revoca di tutti gli incarichi in essere al 4 novembre 2013 e mai più riassegnati, non avendo null'altro a pretendere dal Comune di Molfetta per quanto sino ad oggi maturato in merito al ricorso n. 261/2014, pendente innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani.

2. In virtù della odierna conciliazione l' , fa rilevare che pendente dinanzi a questo Tribunale del Lavoro altro giudizio (G.L. Dr. Dibenedetto R.G. N. 8823/2016 – prossima ud. 12/04/2018) si impegna a rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti del Comune esonerandolo sin d'ora da ogni responsabilità riveniente da tale contenzioso, non avendo l' alcunché a pretendere dal COMUNE DI MOLFETTA per questo contenzioso;

3. Il COMUNE DI MOLFETTA in persona del suo Sindaco pro tempore, a mezzo del sottoscritto procuratore speciale dichiara di accettare quanto statuito ai precedenti punti 2. e 3. nelle forme e nei termini ivi indicati.

4. Sottoscrivono i procuratori delle parti per rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L. 247/2012.

L.C.S.

.....
Avv. Antonio Belsito

Il procuratore speciale del Comune di Molfetta

Avv. Enzo Augusto

Il Giudice del Lavoro
Dott. Nicola Morgese

Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 28/11/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 28 NOV. 2017 per quindici giorni consecutivi.



SECRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità